


Alleg. delib. m. 194 del 27/5/2013
1/3

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO
Ospedale Oncologico - BARI
MOD.16 MECC (Tasse)
14 MAG. 2013

MODULARIO
F- TASSE - 18 bis



AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

ARRIVO

AVVISO NUM. 2011/003/SC/000003473/0/001

DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI
UFFICIO TERRITORIALE DI BARI (TUE)

Il sottoscritto DIRETTORE PROVINCIALE CHIMIENTI FRANCESCO PAOLO

avverte

ISTITUTO TUMORI ' GIOVANNI PAOLO II ' I.R.
DOMICILIATO IN
VIA ORAZIO FLACCO N.65 70124 BARI (BA)
IN QUALITA' DI OPPONENTE

C.F. 00727270720

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO
Ospedale Oncologico - BARI
14 MAG. 2013
Prot. n. 9051

che in relazione ALLA SENTENZA CIVILE N. 000003473/2011

DEL 07/11/11 EMESSO DAL TRIBUNALE DI BARI

e per i seguenti motivi:

IMPOSTA PRINCIPALE - REG.NE SENTENZA ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
I.R.C.C.S. / FRATELLI BERNARD SRL

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da tutte le parti in causa, sono stati liquidati
come segue:

REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.	109T	168,00
ENTR. EVENT. AG.DELLE ENTRATE	806T	17,50

TOTALE DOVUTO 185,50 EURO

DATA

19/03/2013

Per il DIRETTORE PROVINCIALE
Francesco Paolo CHIMIENTI
Il Capo Tesin n. 3
Area Gestione e Controllo Atti
(Atti Amministrativi)
Con delega di firma
Leonardo ROTONDO

PER INFORMAZIONI
L'Addetto Maria MONGELLI



A

DEFINIZIONE DELLE SOLE SANZIONI - Art. 17 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso è ammessa la definizione agevolata delle sole sanzioni con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata; l'importo da pagare non può essere, in ogni caso, inferiore ad un terzo della somma delle sanzioni minime previste dalla legge per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

La definizione agevolata non è ammessa per le sanzioni irrogate per omesso o ritardato pagamento, nonché quando la sanzione è stata determinata dall'ufficio in applicazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 472/1997, ovvero per le sanzioni dovute sugli importi liquidati a seguito di decisione delle Commissioni tributarie.

PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE TRIBUTARIA - Art. 17 bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

Ai sensi dell'articolo 17-bis del d.lgs. n. 546/1992, con riferimento agli atti notificati dal 1° aprile 2012, per le impugnazioni di valore non superiore a ventimila euro, il contribuente che intende proporre ricorso è tenuto a presentare istanza di reclamo-mediazione a pena di inammissibilità del ricorso stesso. L'istanza può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Decorsi novanta giorni senza che sia intervenuto l'accoglimento dell'istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione con riduzione delle sanzioni al 40%, il reclamo-mediazione produce gli effetti del ricorso.

Le indicazioni di seguito riportate riguardanti il ricorso devono intendersi riferite anche all'istanza di reclamo-mediazione in quanto compatibili.

RICORSO AVVERSO L'AVVISO DI LIQUIDAZIONE - d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

QUANDO PRESENTARE IL RICORSO - Il contribuente che sceglie di impugnare l'avviso di liquidazione ha 60 giorni di tempo dalla data di notifica per presentare ricorso, tenendo conto che il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° agosto al 15 settembre.

A CHI PRESENTARE IL RICORSO - Il contribuente deve intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale di BARI e notificarlo (art. 4 d.lgs. n. 546/1992) ad AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI

VIA AMENDOLA 164/A - 70126, BARI (BA)

COME NOTIFICARE IL RICORSO - La notifica può avvenire tramite:

- ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile);
- consegna diretta alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate, che rilascia la relativa ricevuta;
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.

DATI DA INDICARE NEL RICORSO:

- la Commissione tributaria provinciale a cui si presenta ricorso;
- le generalità di chi presenta ricorso;
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011);
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte;
- il rappresentante legale, se trattasi di società o ente;
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto;
- la DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI
- il numero dell'avviso di liquidazione;
- i motivi del ricorso;
- le conclusioni, ovvero la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002);
- la firma di chi presenta ricorso o del difensore incaricato.

Se l'importo contestato è pari o superiore ad 2.582,28 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è pari o superiore ad 2.582,28 euro), il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente ad una delle categorie indicate nell'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - Il contribuente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità, deve costituirsi in giudizio, cioè deve depositare presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il proprio fascicolo contenente l'originale del ricorso, nonché del contestuale reclamo qualora proposto, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia se è stato consegnato o spedito per posta, con attestazione di conformità all'originale.

In caso di istanza di reclamo-mediazione, il contribuente deve costituirsi in giudizio nel termine di 30 giorni dal decorso dei 90 giorni dalla notifica dell'istanza o, se anteriore, dalla data di ricevimento del diniego o accoglimento parziale.

Il fascicolo contiene inoltre: 1) la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale; 2) la documentazione relativa al contributo unificato; 3) la fotocopia dell'avviso di liquidazione, completo della documentazione relativa alla notifica; 4) la nota di iscrizione a ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.

Il soccombente in giudizio può essere condannato a pagare le spese.

Prima della costituzione in giudizio è dovuto il contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002, in base al valore della controversia. Tale valore, determinato ai sensi dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 546/1992, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Il ricorso non sospende la riscossione, a meno che si tratti di imposta suppletiva.

TARDIVO PAGAMENTO - Art. 13, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

Ove il pagamento dei tributi non venga effettuato entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica del presente avviso, l'ufficio applicherà una sanzione pari al 30% delle imposte dovute nonché gli interessi maturati, a meno che il contribuente si sia avvalso delle norme sul ravvedimento di cui, all'art. 13 del d.lgs. n. 472/1997.

MODALITA' DI PAGAMENTO - d.lgs. 9 luglio 1997, n. 237

Il pagamento potrà essere effettuato presso banche, uffici postali o agenti della riscossione utilizzando l'allegato Mod. F23. Qualora in luogo del Mod. F23 allegato, venga utilizzato quello reperibile presso gli enti sopra indicati, si raccomanda di ricopiare integralmente, sul modello utilizzato per il versamento, i dati riportati su quello allegato, ponendo particolare attenzione al numero di riferimento.

ULTERIORI INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE :

- Ufficio al quale rivolgersi per informazioni o promuovere un riesame dell'atto per l'esercizio del potere di autotutela:

DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI - UFFICIO TERRITORIALE DI BARI

- Funzionario responsabile del procedimento: DOTT. LEONARDO ROTONDO

DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI
UFFICIO TERRITORIALE DI BARI
VIA AMENDOLA 201/7 - 70126 BARI
FAX 0650763049





**MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE**

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

Mod.

2. DELEGA IRREVOCABILE A

AGENZIA/UFFICIO

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

PROV.

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

T U E | 2 0 1 3 7 1 0 0 0 8 3 5 8

DATI ANAGRAFICI

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

4. ISTITUTO TUMORI ' GIOVANNI PAOLO II ' I.R.C.C.

NOME

DATA DI NASCITA

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno mese anno

0 0 7 2 7 2 7 0 7 2 0

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno mese anno

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE

T U E | sub. codice (*)

7. COD. TERRITORIALE (*)

8. CONTENZIOSO

9. CAUSALE

Anno

Numero

10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

R | G

2 0 1 1 | 0 0 3 | S C 0 0 0 0 0 3 4 7 3 0

11. CODICE TRIBUTO

1 | 0 | 9 | T

8 | 0 | 6 | T

12. DESCRIZIONE (*)

REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.
ENTR. EVENT. AG. DELLE ENTRATE

13. IMPORTO

168,00

17,50

185,50

14. COD. DESTINATARI

EURO (lettere)

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

CENTOTTANTACINQUE / 50

ESTREMI DEL VERSAMENTO

(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)

DATA			CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
giorno	mese	anno	AZIENDA	CAB/SPORTELLO

Autorizzo addebito sul conto corrente bancario

n. _____ / _____

firma _____ cod. ABI _____ CAB _____

FIRMA

